

Roma, 18 maggio 2018

Prot. n. 2649/2018/F/mgt
Circolare n. 5/2018

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via e-mail - PEC

**Oggetto: Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali –
Comunicazione agli iscritti**

Gentile Presidente,

facendo seguito alla Circolare n. 4. 2018 dello scorso 16 maggio 2018, che si concludeva esprimendo l'impegno ad approfondire le tematiche espresse dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di privacy, la scrivente Federazione valuta utile richiamare l'attenzione sugli aspetti che maggiormente impattano sugli obblighi/adempimenti di spettanza dei singoli medici veterinari, provando ad enunciare un nucleo delle cautele/attenzioni che i professionisti devono osservare.

Precisando che il quadro normativo non è ancora del tutto completo, si sviluppa a seguire una sorta di check list.

- **Preliminare verifica/aggiornamento del proprio "organigramma"**

Il GDPR, come la vecchia normativa, individua obbligatoriamente la figura del *Titolare del trattamento* come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Questa figura corrisponde al singolo professionista o all'associazione professionale in caso di ambulatorio/studio veterinario. Qualora la realtà operativa avesse maggiori dimensioni questa figura di regola corrisponde alla persona giuridica 'clinica' od 'ospedale veterinario'.

È facoltativa e non invece obbligatoria la figura del *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o l'organismo che tratta i dati personali per conto del titolare trattamento. Qualora presente questo soggetto deve possedere capacità ed esperienza in materia di privacy e sicurezza ed il rapporto con il Titolare del trattamento deve essere disciplinato da un atto scritto, che spesso trova forma in un contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile) rispondente ai requisiti e contenuti normativamente previsti (art. 28, comma 3 GDPR).

Per quanto non espressamente previsto, sempre facoltativamente e non obbligatoriamente, vi è la figura che in Italia era individuata nell'*Incaricato del trattamento* (oggi il 'terzo' secondo l'art. 4, n. 10 del Regolamento): la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare o dal responsabile e che, nel contesto in esame, possono identificarsi, ad esempio, con il personale di segreteria eventualmente presente nella struttura veterinaria.

In ambito privato non è obbligatoria la nomina del *Responsabile della protezione dei dati (RPD)*, anche se è da prevedere nelle ipotesi di importanti strutture le cui attività principali consistano in trattamenti comportanti "*il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala*" (così l'art. 37 del GDPR).

Tutto l'organigramma della struttura (collaboratori, dipendenti) ma anche i responsabili dei trattamenti che a vario titolo collaborano con la struttura (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) deve essere coinvolto nella politica di protezione dei dati.

- **Verifica ed aggiornamento della "Informativa"**

Questo adempimento basilare per qualsiasi professionista si giova necessariamente di una buona capacità di analisi (in particolare) dei flussi dei trattamenti. L'informativa richiesta dal Regolamento UE (artt. 13 e 14 GDPR) è più ricca di informazioni di quella già utilizzata dai professionisti in base al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice della protezione dei dati personali"). Per esempio, il titolare del trattamento deve esplicitarvi il periodo di conservazione dei dati personali, ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non in ultimo, il linguaggio dell'informativa deve essere semplice e chiaro.

- **Principi applicabili e trasparenza nella gestione dei trattamenti**

L'impatto del nuovo Regolamento sulla Privacy sui professionisti è rilevante perché comporta l'onere non soltanto del rispetto delle regole in materia di correttezza, liceità e trasparenza ma anche di prevenzione e responsabilizzazione ("*accountability*").

I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime; i dati: adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto necessario rispetto alle finalità, e comunque da trattare in modo da garantirne un'adeguata sicurezza.

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

- **Misure di sicurezza adeguate**

Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al Regolamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure debbono essere periodicamente riesaminate e aggiornate.

Così espresso un nucleo incompressibile delle attività di trattamento dei dati di competenza dei medici veterinari, che non ha però alcuna pretesa di esaustività, confidando che vorrai garantire la massima diffusione e conoscibilità del presente testo in favore degli iscritti.

Ringrazio per l'attenzione e, ribadendo che gli Uffici FNOVI sono a disposizione per quanto altro possa occorrere, colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

